

NUM. DOC. 48/2007

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 22 Maggio 2007

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI DE DATO
DEIANA FRANCHI LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI MINUTELLO MOSSO
NUCERA PANZERA RASTELLI SCIASCIA TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 22

Risultano assenti i Consiglieri: BARROCU – INFELISE - SPINELLI

Con l'assistenza del Segretario: DR. GIOVANNI DE MARIA.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C.10 – ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA
GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA COGGIOLA 19/A
ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "VECCHIO BORGO MIRAFIORI". RINNOVO.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 - PROPOSTA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA COGGIOLA 19/A ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "VECCHIO BORGO MIRAFIORI". RINNOVO.

Il Presidente Maurizio TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Antonino TUMOLO riferisce:

Con deliberazione mecc. 200204886/10 del 22 luglio 2002, esecutiva dal 5 agosto 2002, il Consiglio Comunale assegnava, all'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori, per la durata di cinque anni e ad un canone annuo di Euro 51,65, la gestione dell'impianto sportivo di base di proprietà comunale sito in Torino – Via Coggiola 19/A – individuato a Catasto Terreni al foglio 1481 n° 257 p. e n° 245 p. e comprendente due aree distinte così composte:

- un'area verde recintata di 193 mq. in cui è ubicato un basso fabbricato di mq. 104 adibito a sede sociale ed attività ricreative;
 - un'area verde recintata di mq. 493 in cui sono situati quattro campi bocce non illuminati;
- il totale dell'area concessa consta in circa 686 mq. come da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1).

Valutata la gestione della struttura si reputa che la conduzione tecnica, la gestione e la manutenzione della struttura sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla precedente convenzione.

Pertanto in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento Comunale n° 295, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18 ottobre 2004 - mecc. 200403053/010 avente per oggetto "Regolamento per la Gestione Sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali", ed in considerazione del fatto che la concessione è in scadenza (4 agosto 2007) si è provveduto a:

- attivare l'iter procedurale relativo all'istanza di rinnovo che è pervenuta con nota del 18 dicembre 2006 prot. 12312/4/9/1;
- concordare con il gestore le condizioni che regoleranno il rinnovo, riportate in apposito disciplinare d'intesa che fa parte integrante del presente atto deliberativo (all. 2);
- acquisire agli atti, ai sensi dell'art. 6 – punto 2 del suddetto Regolamento, relazione scritta, inerente la gestione della struttura sportiva di Via Coggiola 19/A, pervenuta con

- nota del 7 aprile 2007 prot. 4425/4-9-1;
- aggiornare secondo le variazioni ISTAT il canone annuo che, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 punto 2. del Regolamento 295 della Città, trattandosi di bocciofila libera sulla quale la città ha predisposto un prefabbricato, viene attualmente computato in Euro 56,36 annui. Il canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in unica soluzione anticipata presso l'ufficio cassa della Circoscrizione 10, a far tempo dalla data di scadenza della convenzione.

Secondo quanto prescritto dall'art. 8 del suddetto Regolamento della Città, la concessione avrà durata di cinque anni, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data d'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente proposta di convenzione.

Durante il periodo di concessione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 punto 3. Regolamento della Città, il concessionario, manterrà la titolarità dei contratti, e avrà in capo l'onere delle utenze (energia elettrica – consumi idrici – riscaldamento) al 20% del loro ammontare. Il concessionario ne anticiperà l'intero ammontare e a fine anno, a seguito di presentazione di rendiconto, la Circoscrizione provvederà, con appositi fondi stanziati in specifico capitolo, alla restituzione dell'80% dell'intero ammontare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti fissati dall'art. 14 della convenzione allegata.

Alla scadenza, la concessione non sarà rinnovata automaticamente ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.

Con nota dell'ottobre 2005 l'Associazione Bocciofila ha formalizzato l'intenzione di operare, a proprie spese, un adeguamento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di una rampa per disabili che comporta necessariamente un ampliamento dell'area concessa.

Per la formalizzazione di quanto richiesto, questa Circoscrizione, con nota del 16 febbraio 2007 prot. 1850/4-9-1, ha provveduto ad inoltrare, ai seguenti settori competenti, il progetto dell'Associazione Vecchio Borgo Mirafiori, regolarmente firmato da professionista abilitato, per ricevere parere nel merito:

- Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico;
- Divisione Sport e Tempo Libero Settore Sport;
- Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Coord. Edilizia Sportiva Settore Edilizia Sportiva Nuove Opere;
- Divisione Ambiente e Verde Settore Gestione Verde;
- Divisione Patrimonio Partecipazioni e Sistema Informativo Settore Logistica e Valutazioni.

Le suddette Divisioni hanno espresso parere favorevole pertanto, a seguito di esecutività del presente atto deliberativo, l'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori provvederà a presentare specifica istanza presso la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata che darà consenso definitivo sulla fattibilità del progetto, autorizzando l'inizio dei lavori.

La proposta di concessione, è stata illustrata nella riunione congiunta della 5^a Commissione del 23 aprile 2007 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 09 maggio 2007.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica
 - favorevole sulla regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo di base di proprietà comunale sito in Torino – Via Coggiola 19/A – individuato a Catasto Terreni al foglio 1481 n° 257 p. e n° 245 p. e comprendente due aree distinte così composte:
 - un'area verde recintata di mq. 193 in cui è ubicato un basso fabbricato di mq. 104 adibito a sede sociale ed attività ricreative;
 - un'area verde recintata di mq. 493 in cui sono situati quattro campi bocce non illuminati;il totale dell'area concessa consta in circa 686 mq. come da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1) assegnandolo, in gestione sociale e per una durata di cinque anni, all'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori, con sede legale in Via Coggiola 19/A – C.F. 97620920013 – nella persona del legale rappresentante Sig. Giacomo Grossi nato a Montefino (TE) il 25 luglio 1941 e residente in Torino Strada Comunale di Mirafiori 35/47.
La concessione avrà decorrenza dalla data d'esecuzione del provvedimento di rinnovo approvato dal Consiglio Comunale che approva il disciplinare di convenzione.
- 2) Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, con l'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori alle condizioni ivi contenute (all. 2).
Il canone annuo, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 punto 2. del Regolamento 295 della Città, trattandosi di bocciofila libera sulla quale la città ha predisposto un prefabbricato, viene attualmente computato in Euro 56,36 annui. Detto canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipata presso l'ufficio cassa della Circoscrizione 10,

a far tempo dalla data di scadenza della convenzione. Il canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT o potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso in cui la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza nessun indennizzo.

Tutte le spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai competenti Settori.

- 3) Di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza in ottemperanza del Regolamento n. 295 art. 6 comma 4.
- 4) Di approvare l'ampliamento della struttura finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il relativo progetto, nel quale è prevista la realizzazione di una rampa per disabili, evidenzia la necessità dello spostamento di un lato della rete perimetrale. L'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori provvederà in seconda istanza a formalizzare, presso la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata (Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico), la richiesta di ampliamento per il parere Tecnico finale presentando relativo progetto controfirmato da professionista abilitato.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Cera, Franchi, La Notte, Panzera.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 18

Voti Favorevoli n. 18

Il Consiglio di Circoscrizione

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo di base di proprietà comunale sito in Torino – Via Coggiola 19/A – individuato a Catasto Terreni al foglio 1481 n° 257 p. e n° 245 p. e comprendente

due aree distinte così composte:

- un'area verde recintata di mq. 193 in cui è ubicato un basso fabbricato di mq. 104 adibito a sede sociale ed attività ricreative;
- un'area verde recintata di mq. 493 in cui sono situati quattro campi bocce non illuminati;

il totale dell'area concessa consta in circa 686 mq. come da allegata planimetria facente parte integrante del presente atto deliberativo (all. 1) assegnandolo, in gestione sociale e per una durata di cinque anni, all'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori, con sede legale in Via Coggiola 19/A – C.F. 97620920013 – nella persona del legale rappresentante Sig. Giacomo Grossi nato a Montefino (TE) il 25 luglio 1941 e residente in Torino Strada Comunale di Mirafiori 35/47.

La concessione avrà decorrenza dalla data d'esecuzione del provvedimento di rinnovo approvato dal Consiglio Comunale che approva il disciplinare di convenzione.

- 2) Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, con l'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori alle condizioni ivi contenute (all. 2).

Il canone annuo, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 punto 2. del Regolamento 295 della Città, trattandosi di bocciofila libera sulla quale la città ha predisposto un prefabbricato, viene attualmente computato in Euro 56,36 annui. Detto canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipata presso l'ufficio cassa della Circoscrizione 10, a far tempo dalla data di scadenza della convenzione. Il canone verrà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT o potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso in cui la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'art 1373 del C.C., con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza nessun indennizzo.

Tutte le spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai competenti Settori.

- 3) Di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza in ottemperanza del Regolamento n. 295 art. 6 comma 4.
- 4) Di approvare l'ampliamento della struttura finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il relativo progetto, nel quale è prevista la realizzazione di una rampa per

disabili, evidenzia la necessità dello spostamento di un lato della rete perimetrale. L'Associazione Bocciofila Vecchio Borgo Mirafiori provvederà in seconda istanza a formalizzare, presso la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata (Settore Permessi Convenzionati e Suolo Pubblico), la richiesta di ampliamento per il parere Tecnico finale presentando relativo progetto controfirmato da professionista abilitato.

DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO SETTORE SPORT

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA COGGIOLA 19/A ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA "VECCHIO BORGO MIRAFIORI".

Visto il Regolamento della Città n° 295, approvato con deliberazione mecc. 200403053/010 esecutiva dal 1 novembre 2004, premesso che la Città ha l'interesse di assegnare in gestione sociale l'impianto sportivo sito in Torino, Via Coggiola n. 19/A, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'art. 55 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 200408060/003) (esecutiva dal 21 marzo 2005), e l'Associazione Bocciofila "Vecchio Borgo Mirafiori" - con sede legale in Torino, Via Coggiola n. 19/A (C.F. 97620920013), nella persona del suo legale rappresentante signor GROSSI Giacomo, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La Città di Torino assegna all'Associazione Bocciofila "Vecchio Borgo Mirafiori", di seguito denominata Concessionario, la gestione dell'impianto sportivo sito in Torino, Via Coggiola n. 19/A, individuata a Catasto Terreni al Foglio 1481 n. 257p e 245p, di proprietà comunale, di complessivi mq. 686 e comprendente:

- n. 4 campi bocce in terra, scoperti (non illuminati), di mq. 493
- un prefabbricato adibito a sede sociale di mq. 104 (mc 294,25) inserito all'interno di una ulteriore area di mq. 193

Il Concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi o difetti dell'immobile.

ART. 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA - NUOVE OPERE

Il Concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

ART. 3 – DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 – CANONE

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 56,36 I.V.A. compresa, da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10.

Il canone è stato stabilito valutando:

- il contenuto "sociale" della proposta di convenzione;
- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- in analogia ad impianti simili.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il

riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

ART. 5 - FINALITÀ SOCIALI

Il Concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circostrizione 10 e delle scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

La Circostrizione 10 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di cinque giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario.

ART. 6 - ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23,00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 – TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza dalla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 8 - PUBBLICITÀ E SEGNALETICA

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
- il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocuo, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il Concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il Concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni

assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 626/94, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- a) contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il Concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 10 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione 10 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 - CUSTODIA

Il Concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del Concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

Il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il Concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 - MANUTENZIONE

Durante la convenzione sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15 - UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI

L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:

a carico del concessionario:

- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;

a carico della Città:

- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento;

Il Concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze a lui intestati e la Città provvederà al rimborso della percentuale di competenza.

ART. 16 - CONTROLLI

Apposita Commissione di Controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.

I Funzionari della Circoscrizione 10 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 - PENALI E REVOCA

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o

che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- il fallimento del Concessionario;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 - RECESSO

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 19 - RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 20 - RINNOVO

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzioni non siano interamente rispettate. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circostrizione 10 entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario costituisce cauzione definitiva pari al 10% del canone per numero anni di concessione (ovvero 5) tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22 - SPESE D'ATTO

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.